

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E L'AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" DI PALERMO PER LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI TUTORATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI (EX ART. 23 L. 240-/2010) DEL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CURA O AD ESSE STRUMENTALI SVOLTE NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo Piazza Marina n. 61 codice fiscale 80023730825, P.I. 00605880822 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Massimo Midiri, domiciliato per la carica in Palermo Piazza Marina n. 61, (d'ora innanzi denominata semplicemente Università)

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", con sede in Palermo, Via del Vespro, 129 C.F./P.I. 05841790826, nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nella qualità di legale rappresentante pro- tempore domiciliata per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda (d'ora innanzi denominata semplicemente AOUN)

VISTO

1. l'art. 14, comma 21 del vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, stipulato in data 11/03/2024;
2. il vigente "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa" dell'Università degli Studi di Palermo;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge di riordino del sistema universitario (L.240-2010) e del vigente Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo le Università possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- che il Corso di Laurea in Igiene Dentale prevede la formazione non solo teorica ma anche pratica e professionalizzante degli studenti;
- L'Università, qualora il personale docente interno o quello appartenente alle strutture convenzionate con il Corso di Laurea (Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale e strutture private accreditate o contrattualizzate con il SSN) non risulti numericamente sufficiente a garantire le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico, può affidare incarichi per tali attività a personale esterno, denominato nel presente protocollo "*Docenti Tutor a contratto*", al fine di assicurare la formazione degli studenti,

CONSIDERATO

- che l'Università ha interesse a consentire lo svolgimento di attività di assistenza e cura o ad esse strumentali da parte di "*Docenti tutor a contratto*" con incarico di tutor di attività didattiche professionalizzanti del Corso di Laurea in Igiene Dentale, essendo questa ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea;
- che, in ogni caso, l'espletamento delle attività di assistenza e cura o ad esse strettamente connesse da parte dei "*Docenti Tutor a contratto*" deve essere contenuto entro limiti predeterminati nell'ambito dell'attività didattica e formativa prevista dal corso di laurea;
- che l'interazione tra le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea e le attività assistenziali contemplate nella struttura UOSD 35.02 "Medicina Orale con

Odontoiatria per pazienti fragili” dell’AOUP è certamente utile alla formazione professionale degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Igiene Dentale;

- che l’AOUP, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, ha interesse ad accogliere presso la struttura UOSD 35.02 “Medicina Orale con Odontoiatria per pazienti fragili” “*Docenti Tutor a contratto*” delle attività didattiche professionalizzanti ai fini della loro partecipazione alle attività di assistenza e cura o ad esse strumentali svolte nella Struttura in questione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

ART.2

Attività di assistenza e cura o ad esse strettamente connesse integrate con l'attività didattica universitaria

1. L’AOUP, previa valutazione delle compatibilità organizzative e su specifica richiesta nominativa dell’Università, può autorizzare, presso la Struttura UOSD 35.02 “Medicina Orale con Odontoiatria per pazienti fragili” dell’AOUP, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti nel presente protocollo, lo svolgimento di attività di assistenza e cura o ad esse strettamente connesse volte al perseguimento degli obiettivi scientifici previsti dal corso in questione e funzionalmente ed esclusivamente destinate alla formazione degli studenti all’interno delle attività di tirocinio previste dal Corso di laurea, da parte dei “*Docenti Tutor a contratto*” quali docenti di attività didattica professionalizzante a favore degli studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale.
2. L’attività clinica svolta da ogni “*Docente Tutor a contratto*” dovrà essere adeguata e coerente con l’attività didattica affidata dalla competente struttura didattica universitaria. L’attività clinica dei “*Docenti Tutor a contratto*” in quanto esclusivamente finalizzata alla formazione degli studenti nell’ambito del tirocinio curriculare non potrà prevedere in nessun caso l’inserimento nei turni di guardia né considerarsi sostitutiva dell’attività del personale strutturato.
3. Il rapporto contrattuale dei “*Docenti Tutor a contratto*” di cui al presente protocollo si instaura esclusivamente con l’Università.

ART.3

Procedura di inserimento dei “Docenti Tutor a contratto” nelle funzioni assistenziali

1. L’Università comunica all’AOUP per una preventiva autorizzazione, di norma entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, il numero dei “*Docenti Tutor a contratto*” che svolgeranno attività didattica professionalizzante a favore degli studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale nel successivo anno accademico e che necessitano di svolgere le previste attività presso le strutture dell’AOUP, ai sensi del presente Protocollo.
2. Successivamente all’autorizzazione aziendale l’Università procede all’affidamento degli incarichi di “*Docenti Tutor a contratto*” del Corso di Laurea in Igiene Dentale, secondo le modalità previste dall’art. 6 del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa” attualmente in vigore.
3. Di norma entro la fine del mese agosto di ciascun anno l’Università comunica all’AOUP i nominativi dei “*Docenti Tutor a contratto*” che l’AOUP può autorizzare all’attività assistenziale o ad essa strumentale.
4. La richiesta di autorizzazione sarà corredata dagli atti relativi all’incarico, comprensivi dei curriculum e di tutte le necessarie informazioni riguardo a:
 1. dati anagrafici del “*Docente Tutor a contratto*”;
 2. titoli di studio posseduti;
 3. curriculum personale;
 4. durata della frequenza prevista;
 5. tipologia delle attività assistenziali necessarie all’espletamento dell’attività didattica con autonomia nello svolgimento delle stesse;

6. l'impegno orario settimanale medio previsto cui è tenuto il "Docente Tutor a contratto" per lo svolgimento delle attività di assistenza e cura o ad essa strumentale;
 7. possibile esposizione al rischio radiologico o a campo magnetico.
5. L'AOUP entro 30 giorni dal ricevimento delle istanze di cui al comma precedente concede o nega l'autorizzazione all'espletamento dell'attività assistenziale nei limiti di cui al presente protocollo.
6. Ai "Docenti Tutor a contratto" autorizzati all'espletamento dell'attività assistenziale di cui al presente protocollo l'Università rilascerà un apposito registro ove questi dovranno annotare con periodicità almeno mensile numero, tipologia e modalità di espletamento delle attività assistenziali svolte nel periodo considerato. Al termine del periodo di frequenza presso la struttura coinvolta detto registro dovrà essere sottoscritto dal "Docente Tutor a contratto", dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, vistato dal Responsabile dell'Unità operativa, e trasmesso al Coordinatore del Corso di Laurea in Igiene Dentale e alla Direzione Sanitaria.
7. Tutti i rapporti previsti dai predetti contratti hanno carattere di prestazione d'opera intellettuale e professionale, con esclusione assoluta di qualunque rapporto di lavoro subordinato e, lo svolgimento di eventuali attività assistenziali a fini didattici, non comportano il riconoscimento da parte dell'AOUP di alcun compenso a favore dei Docenti Tutor a contratto.
8. Il periodo di partecipazione dei "Docenti Tutor a contratto" alle attività di assistenza e cura o ad esse strettamente connesse può essere sospeso e di detta sospensione l'Università fornisce tempestiva informazione all'AOUP.

ART.4

Copertura assicurativa

1. L'Università provvede agli adempimenti di cui al D.Lgs. 38/2000 relativi alla copertura assicurativa INAIL del personale oggetto del presente Accordo.
2. I "Docenti Tutor a contratto", che svolgono attività oggetto del presente protocollo, dovranno dotarsi di apposita polizza infortuni nonché di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi per l'attività svolta presso l' AOUP."

ART. 5

Sorveglianza Sanitaria e Rischio da radiazioni ionizzanti

1. I "Docenti Tutor a contratto" che svolgono attività di cui al presente Protocollo sono inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria dell'AOUP, che per le finalità di cui al Dlgs n. 81/08 assume la qualità di Datore di Lavoro. Di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque entro e non oltre un mese l'inizio dello svolgimento delle suddette attività, tale servizio deve provvedere al rilascio del relativo certificato di idoneità alla mansione specifica compatibile con i rischi professionali previsti per le attività di cui al presente Protocollo.
2. L'Università e l'AOUP si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a. 'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al "Docente Tutor a contratto" di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna all'AOUP di copia dell'attestazione finale.In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il "Docente Tutor a contratto" è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dall'UNIPA ovvero dall'AOUP secondo le modalità previste: eventuali spese legate alla somministrazione della formazione, qualora effettuate dall'AOUP, saranno a carico di UNIPA.
- b. laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il "Docente Tutor a contratto" sarà esposto, l'AOUP si impegna a somministrare al "Docente Tutor a contratto", formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
 - c. sull'AOUP ricadono gli obblighi di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
3. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di assistenza e cura o ad esse strettamente connesse

del presente Protocollo i *“Docenti Tutor a contratto”* fossero esposti a rischio da radiazioni ionizzanti, l'AOUP si impegna a garantire il servizio di sorveglianza fisica tramite l'Esperto di Radioprotezione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.

4. Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del *“Docente Tutor a contratto”*, nessun atto è dovuto dall'AOUP in relazione al D.Lgs. n 101/2020 e ss.mm.ii.

ART. 6

Durata

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità sino alla stipula di un nuovo specifico Accordo tra le parti.

ART.7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato espressamente nel presente Accordo, si applica la normativa nazionale e regionale, il "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa" dell'Università degli Studi di Palermo in vigore.

ART. 8

Principi di collaborazione-Coordinamento delle attività

1. Le Parti si impegnano a instaurare un rapporto di leale, stabile e reciproca collaborazione, nel rispetto delle rispettive autonomie istituzionali, organizzative e funzionali, al fine di perseguire obiettivi comuni in ambito assistenziale, didattico e di ricerca. La collaborazione è finalizzata a favorire l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, garantendo che lo svolgimento delle attività formative e scientifiche, avvenga senza pregiudizio per la continuità, la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria, assicurando un costante coordinamento nella programmazione e nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, anche mediante l'individuazione di referenti istituzionali e di modalità operative condivise.

Palermo, lì

La Direttrice Generale
M. Grazia Furnari

Il Rettore
Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 02/03/2026 11:18:00